



14/06/2017

Roma, li .....  
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036  
www.casartigiani.org

Circolare n.43/17

**OGGETTO:**

Operatività procedura telematica iscrizione imprese elenchi sottoprodotti.  
DM 264/2016 art.4

Alle Associazioni aderenti e collegate  
**CASARTIGIANI**  
**LORO SEDI**

I sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), con grandi vantaggi economici e gestionali. Infatti le attività economiche che impiegano sottoprodotti in luogo di materie prime convenzionali non hanno la necessità di acquisire le autorizzazioni, indispensabili, invece, per gestire i rifiuti. Ovviamente tutto ciò può comportare notevole risparmio di costi, ma solo se si osservano scrupolosamente tutte le condizioni sancite all'art.4 del Decreto Ministeriale n. 264/2016.

Per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, il produttore e l'utilizzatore sono tenuti ad iscriversi, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di Commercio territorialmente competenti

Con nota protocollo n. 12994 del 12 giugno u.s., l'Unioncamere informa che è operativa l'applicazione realizzata da Ecocerved Scarl \_ società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane \_ per effettuare l'iscrizione da parte delle imprese all'elenco sottoprodotti sul sito [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it), ai sensi dell'art. 4 del citato DM.

Tale applicazione consentirà l'iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica. Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal DM 264/16.

Ciascuna impresa, operando sulla propria scrivania telematica in un'area riservata del sito, potrà procedere all'iscrizione negli elenchi indicando:

- 1) le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali;
- 2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
- 3) per ogni sottoprodotto dovranno indicare:
  - l'attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
  - il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard;
  - descrizione del sottoprodotto.

L'impresa potrà anche allegare eventuali documenti (es. certificazioni). La procedura sarà telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell'impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese; la procedura consentirà all'utente l'iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria.

La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall'area pubblica del sito [www.elencosottoprodotti.it](http://www.elencosottoprodotti.it) secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore - utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: [info@elencosottoprodotti.it](mailto:info@elencosottoprodotti.it) oppure [assistenza@elencosottoprodotti.it](mailto:assistenza@elencosottoprodotti.it).

Cordiali saluti

  
**CASARTIGIANI**

ALLEGATI

DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 (GU n.38 del 15.02.2017)